

VERBALE DELLA COMMISSIONE SENATORIALE AFFARI STATUTARI E NORMATIVI SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2016

Il giorno 9 novembre 2016, alle ore 14,30, presso la Sala del Consiglio di amministrazione, sita al VII piano dell'edificio Romanina, dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si è riunita la Commissione del Senato Accademico Affari Statutari e Normativi.

Sono presenti: il Prof. Mario Stella Richter, Presidente, la Prof.ssa Rossana Marra ed il Prof. Umberto Crisalli.

E' assente giustificata la Prof.ssa Donatella Morana.

Sono assenti: il Sig. Francesco Posca, il Sig. Pietro Rosati ed il Sig. Francesco Romito.

Partecipano, in quanto invitati, alla seduta: l'Avv. Fiorenza Usai, il Dott. Giorgio Di Giorgio, la Dott.ssa Loredana Pastore e la Dott.ssa Simona Ranelli in qualità di segretario.

Il Presidente apre la seduta alle ore 14.35.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Regolamento dell'Ufficio Legale dell'Ateneo,
- 2) Proposta di modifiche Regolamento per gli incarichi di Missione,
- 3) Regolamento sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti in merito all'attività didattica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
- 4) Varie, eventuali: Regolamento dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in materia di proprietà industriale e intellettuale.

1. REGOLAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE DELL'ATENEO

Il Presidente invita a prendere parte alla riunione l'Avv. Fiorenza Usai, Coordinatore dell'Ufficio Legale, affinché possa fornire gli eventuali chiarimenti che si riterrà opportuno acquisire. Entra nella sala l'Avv. Usai.

La Commissione esamina il testo del Regolamento proposto e dopo attenta discussione, cui partecipa anche l'Avv. Usai, propone, all'unanimità, di emendare il comma 3 dell'art. 10 come segue: "3. In caso di mandato congiunto con avvocato del libero foro, ~~i compensi liquidati dal giudice vengono corrisposti agli avvocati patrocinanti, in parti uguali, salvo diverso accordo tra gli stessi difensori. Per la ripartizione del compenso spettante agli avvocati dell'Ufficio si osservano le disposizioni~~ **tenuto conto che il compenso del professionista esterno è oggetto di apposito accordo con l'Ateneo, agli avvocati dell'Ufficio Legale spettano i compensi liquidati dal giudice nella misura di volta in volta stabilita dal Direttore Generale, da ripartirsi secondo quanto previsto dal precedente comma 1.**

Il Presidente ringrazia l'Avv. Usai per il contributo fornito nella analisi della bozza di regolamento. L'Avv. Usai esce dalla sala.

2. PROPOSTA DI MODIFICHE REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI DI MISSIONE

La Commissione Affari Statutari e Normativi, vista la proposta di modificazione del Regolamento per gli incarichi di missione sottoposta al suo esame, dopo attenta analisi e articolata discussione propone, all'unanimità, di emendare il testo come segue:

- **art. 4, comma 2:** "2. Qualora l'incarico di missione o di trasferta sia conferito a personale che presta servizio presso strutture **dell'Ateneo** diverse da quella del proponente, è necessario il parere favorevole del responsabile della struttura di afferenza del dipendente da inviare in missione";

- **art. 6, comma 1, primo periodo della lett. e):** "e) spese di consumazione **al massimo** per due pasti giornalieri, entro i limiti ~~massimi~~ **complessivi** di spesa di cui all'allegata tabella 1".

3. REGOLAMENTO SULLA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA".

La Commissione esamina il testo del Regolamento proposto e dopo attenta e articolata disamina propone, all'unanimità, di emendare il comma 10 dell'art. 2 come segue: "10. La Direzione V – Sistemi operativi di gestione **cura** la raccolta e la **conservazione** dei questionari, ~~la conservazione e una propria analisi dei dati;~~ **può altresì procedere ad una propria analisi dei dati nonché a quelle altre elaborazioni dei dati richieste dai soggetti di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo**".

4. VARIE, EVENTUALI: REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Presidente invita ad intervenire il Dott. G. Di Giorgio, Dirigente, e la Dott.ssa L. Pastore, responsabile della III Divisione, affinché possano fornire i chiarimenti che si riterrà opportuno acquisire. Entrano nella sala il Dott. G. Di Giorgio e la Dott.ssa L. Pastore.

La Commissione, esaminato il testo normativo proposto e dopo articolata discussione, alla quale partecipano anche il Dott. Giorgio e la Dott.ssa Pastore, propone, all'unanimità, di modificare l'articolato come segue (gli emendamenti soppressivi risultano da un testo sbarrato e gli emendamenti aggiuntivi da un testo in grassetto):

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA DI "TOR VERGATA" IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 1 (Definizioni) – Ai fini del presente regolamento:

a) **Università** è l'Università di Roma "Tor Vergata" e le **Fondazioni dalla stessa costituite**; ~~nonché la Fondazione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" creata ai sensi dell'art. 16 della l. 6 agosto 2008, n. 133, e le Fondazioni dell'Università di Roma~~

~~“Tor Vergata” create ai sensi dell’art. 59, comma 3, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 10 febbraio 2001, n. 254;~~

b) **attività di ricerca finanziata** è l’attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’Università;

c) **attività di ricerca istituzionale** è l’attività svolta dai ricercatori, dai dipendenti e dagli interni non dipendenti dell’Università, nell’esercizio delle proprie funzioni o qualifiche, finalizzata alla ricerca scientifica o alla formazione, avvalendosi di know-how, di attrezzature o strutture appartenenti all’Università o di finanziamenti e di risorse economiche imputabili al bilancio dell’Università;

d) **codice della proprietà industriale** o C.P.I. è il d.lgs. n. 30/2005 e successive ~~modifiche~~ modificazioni e integrazioni;

e) **contratto di cessione** è il contratto con il quale il titolare dei diritti patrimoniali sull’invenzione trasferisce a titolo definitivo tali diritti per la durata residua di questi;

f) **contratto di licenza** è il contratto con cui il titolare dei diritti patrimoniali sull’invenzione concede il diritto di poter sfruttare industrialmente e commercialmente la stessa, senza per questo perdere la titolarità dei diritti patrimoniali. Il contratto di licenza può essere a sua volta, con o senza esclusiva, a seconda che il diritto di sfruttamento dell’invenzione sia attribuito a un solo licenziatario (con esclusione dunque anche del titolare dei diritti patrimoniali) o a più licenziatari ovvero anche al titolare;

g) **dipendenti** sono i lavoratori subordinati a tempo indeterminato di ogni genere dell’Università, ivi compresi i professori, i ricercatori e il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

h) **diritto morale di autore** è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione;

i) **diritti patrimoniali d’autore** sono i diritti di sfruttamento economico esclusivo dell’invenzione limitatamente al territorio in cui si è ottenuta o viene riconosciuta la protezione giuridica della stessa. Rientrano tra i diritti patrimoniali, ai fini del presente regolamento, anche il diritto a depositare domanda di brevetto, privativa o altro titolo equipollente ai fini della protezione della invenzione;

l) **interni non dipendenti** sono gli addetti pro-tempore allo svolgimento di attività di insegnamento o di ricerca, quali, a titolo esemplificativo, docenti (non dipendenti), assegnisti, dottorandi, borsisti, stagisti, contrattisti di ogni genere e gli studenti dell’Università;

m) **invenzioni** sono le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i marchi, i disegni e modelli, le invenzioni biotecnologiche, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, il know-how ed il software brevettabili o registrabili, nonché ogni altro trovato o risultato suscettibile di protezione giuridica per mezzo di diritti di proprietà intellettuale ed industriale ai sensi del C.P.I., ivi comprese le banche dati e i programmi per elaboratore di cui all’art. 12-*bis* della l. n. 633/1941;n) **ricercatori** sono i dipendenti dell’Università investiti di mansioni relative all’ insegnamento o alla ricerca, ivi compresi, quindi, i professori ordinari, straordinari associati e i ricercatori universitari, nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto all’insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive.

~~o) **strutture** sono le Fondazioni costituite dall’Università ai sensi degli artt. 14 ss. codice civile e della normativa speciale in materia.~~

Art. 2 [invariato]

Art. 3 (La Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico) – 1. Per valorizzare e tutelare le Invenzioni brevettabili e registrabili conseguite nell'attività di ricerca dell'Università o da questa finanziata o comunque svolta nell'ambito di sue strutture è istituita la Commissione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico (d'ora in avanti CVRRT).

2. La CVRRT è composta da sette membri: tre professori (ordinari o associati) confermati dell'Università; due ricercatori confermati dell'Università; e due esperti esterni. **La partecipazione dei componenti della CVRRT ai lavori della medesima è a titolo gratuito.**

3. I componenti della CVRRT sono nominati con decreto rettorale e restano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo consecutivo della carica sino a un massimo di due rinnovi.

4. I componenti della CVRRT nominano al proprio interno un Presidente.

5. Ai lavori della CVRRT, nel caso che la stessa lo ritenga opportuno, possono partecipare senza diritto di voto anche altri soggetti sia interni che esterni all'Università. Ai lavori della CVRRT prende parte di diritto il responsabile dell'ufficio brevetti dell'Università, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

6. La CVRRT assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente regolamento e comunque quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di amministrazione per decisioni che siano connesse con la materia delle invenzioni.

7. La CVRRT ha competenza esclusiva e fornisce pareri **obbligatori ma non vincolanti** ~~vincolanti~~ al Consiglio di amministrazione in merito:

- a. al deposito di domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione delle invenzioni di cui l'Università è titolare ai sensi dell'art. 65, comma 5, C.P.C., in quanto frutto di attività di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore;
- b. al deposito di domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione delle invenzioni di cui il ricercatore è titolare ai sensi dell'art. 65, comma 1, C.P.C., in quanto frutto di attività di ricerca istituzionale, qualora l'inventore intenda cedere all'Università i diritti patrimoniali di utilizzo e sfruttamento, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 65, comma 3, C.P.I.;
- c. all'esercizio del diritto di prelazione dell'Università rispetto a domande di brevetto e di registrazione delle invenzioni di cui il ricercatore è titolare ai sensi dell'art. 65, comma 1, C.P.C., in quanto frutto di attività di ricerca istituzionale, qualora l'inventore intenda cedere a terzi i diritti patrimoniali di sfruttamento della invenzione;
- d. al deposito di domande di rinnovazione o estensione di brevetti o registrazioni delle invenzioni di cui il ricercatore è titolare ai sensi dell'art. 65, comma, 1, C.P.C., qualora il ricercatore non intenda rinnovare o estendere il brevetto o la registrazione;
- e. al monitoraggio dei risultati conseguiti nel corso dell'attività di ricerca istituzionale e finanziata rilevanti ai fini di possibili invenzioni e registrazioni suscettibili di essere brevettate;

- f. alla congruità dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti e da sostenere per il deposito di domande di brevetto e registrazione o per **la rinnovazione o il mantenimento delle stesse**; ~~la rinnovazione di brevetti e registrazioni che dovranno in primo luogo essere coperti dai corrispettivi incassati dall'Università a seguito dell'esercizio dei diritti patrimoniali a lei spettanti;~~
- g. all'accertamento istruttorio di eventuali violazioni da parte del dipendente e dell'interno non Dipendente dell'Università degli obblighi di cui al presente Regolamento;
- h. alla segnalazione agli organi competenti dell'Università della opportunità di attivare una tutela giuridica per addivenire alla protezione delle invenzioni e delle registrazioni di cui l'Università abbia la titolarità o disponibilità;
- i. alle trattative di negoziazione nei confronti dei terzi dei diritti patrimoniali sulle invenzioni e registrazioni di cui l'Università abbia la titolarità o disponibilità o o quelle di cui il ricercatore abbia la titolarità qualora il ricercatore stesso chieda all'Università un supporto nell'attività di negoziazione;
- j. alle richieste in materia di invenzioni provenienti dal Rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dai Dipartimenti, dal Direttore generale, dagli uffici dell'Università o dalle sue Fondazioni.

8. La CVRRT può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito degli inventori e comunque di ogni altro autore delle invenzioni oggetto di esame, ai quali può chiedere un supplemento di informazione o di analisi, nonché di consulenti esterni, da identificare e coinvolgere nei processi valutativi della CVRRT, in ossequio alle norme vigenti in materia di appalti, forniture e servizi.

9. I componenti della CVRRT e i soggetti interni o esterni all'Università coinvolti nelle attività della stessa hanno obbligo di riservatezza circa le informazioni acquisite in virtù del loro ruolo o della loro partecipazione alle attività di cui al precedente comma 7.

Art. 4 [invariato]

Art. 5. (Oggetto della disciplina) – 1. ~~Sono disciplinati dal Titolo II del II~~ presente Regolamento **disciplina**, in attuazione dell'art. 21 dello Statuto dell'Università, ~~e dell'art. ... del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,~~ le invenzioni brevettabili **e i trovati e registrabili conseguiti** nel corso dell'attività di ricerca istituzionale o finanziata dai soggetti di cui al successivo art. 7, nonché i brevetti, le registrazioni o gli altri titoli equipollenti già depositati, la cui utilizzazione è concessa all'Università dagli inventori dipendenti o interni non dipendenti.

Art. 6 [invariato]

Art. 7 (Titolarietà) – 1. Nel rispetto dell'art. 65 del C.P.I., spetta al ricercatore il diritto, in ogni caso, di essere riconosciuto inventore, vale a dire autore dell'invenzione conseguita nell'ambito dell'attività di ricerca istituzionale e di essere quindi riconosciuto titolare del diritto morale e dei diritti patrimoniali derivanti dalla **invenzione** brevettabile di cui è autore in qualità di inventore.

2. L'inventore ha diritto di alienare e trasmettere a terzi i diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni.

3. L'inventore che presenta domanda di brevetto, di registrazione o di rinnovazione a nome proprio deve darne comunicazione all'Università nella persona del Rettore.
4. Se l'inventore intende alienare a terzi i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione brevettabile o brevettata a nome proprio deve darne immediata comunicazione all'Università, nella persona del Rettore, indicando il corrispettivo e le altre condizioni economiche della cessione. Se l'Università non esercita il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, l'inventore deve informare l'Università, nella persona del Rettore, dell'avvenuto trasferimento a terzi e del corrispettivo pattuito o ricevuto per la stessa entro trenta giorni dalla stessa.
5. Se l'inventore decide di trasferire all'Università i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione brevettabile o brevettata, l'Università, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, esprime la propria decisione insindacabile sulla eventuale accettazione della proposta entro sessanta giorni, previo parere vincolante della CVRTT.
6. L'Inventore che decide di trasferire i diritti patrimoniali nascenti dall'invenzione brevettabile o brevettata a terzi nell'ambito dell'attività di ricerca istituzionale può richiedere alla CVRTT di essere supportato nelle trattative negoziali della cessione al fine di poter ottenere le migliori condizioni economiche.
7. Nel rispetto dell'art. 65 C.P.I., spettano all'Università i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni conseguite da propri ricercatori, dipendenti e interni non dipendenti nell'ambito della attività di ricerca finanziata, fatto salvo il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.
8. Nel rispetto dell'art. 65 C.P.I., spettano all'Università i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni conseguite dagli interni non dipendenti nell'ambito della attività di ricerca istituzionale.
9. Nel rispetto dell'art. 65 C.P.I., spettano all'Università i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni nonché dei brevetti relativi alle invenzioni conseguite dai ricercatori e dipendenti dell'Università nello svolgimento della ricerca istituzionale, quando questi ultimi abbiano deciso di alienare e trasferire all'Università i diritti patrimoniali ai sensi del comma 5 del presente articolo, fatto salvo il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.
10. La disciplina di cui al presente ~~Titolo~~ **regolamento** si applica agli interni non dipendenti, anche nell'evenienza in cui, entro i dodici mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Università o con le sue strutture, essi abbiano avanzato domanda di brevettazione o registrazione o abbiano ottenuto la brevettazione o la registrazione.

Art. 8. [invariato]

Art. 9 [invariato]

Art. 10 (Valorizzazione dei diritti patrimoniali sulle invenzioni) – 1. L'Università è tenuta a valorizzare i diritti patrimoniali sulle invenzioni dei quali è titolare, come pure di quelli di cui abbia anche il solo diritto di godimento.

2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, l'Università è tenuta a rispettare l'eventuale regime di riservatezza da cui dovesse essere coperto, per legge o per obbligo contrattuale, l'oggetto dei diritti patrimoniali di cui al punto precedente.

3. Salvo che particolari condizioni impongano diversamente, ~~è fatto obbligo~~ all'Università di valorizzare i diritti patrimoniali **di cui** dalla stessa è titolare o cessionaria, per mezzo di contratti a titolo oneroso contenenti le migliori condizioni economiche possibili.

4. Le condizioni, i termini e i corrispettivi dei contratti di cui al comma 3 sono oggetto di negoziazione tra l'Università e i terzi.

5. I contratti sopra indicati dovranno necessariamente contenere clausole di salvaguardia delle legittime aspettative di valorizzazione dei diritti patrimoniali dell'Università e dell'interesse degli inventori o autori delle invenzioni oggetto di negoziazione a ottenere la loro eventuale quota di partecipazione ai compensi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei risultati, specie là dove si preveda nel contratto la possibilità da parte del terzo di ritrasferire ulteriormente a terzi tali diritti.

6. Ove possibile l'Università deve valorizzare i diritti patrimoniali di cui abbia la disponibilità in modo tale da coinvolgere attivamente il terzo cessionario o licenziatario in ulteriori iniziative di ricerca condivise, ovvero nella creazione di laboratori o centro di ricerca dedicati, od ancora nell'attività didattica erogata dall'Università.

7. Ove l'Università sia costretta a rinunciare al mantenimento di tutti o parte dei diritti patrimoniali sulle Invenzioni di cui è titolare, l'Ufficio competente in materia di brevetti dell'Università deve comunicarlo tempestivamente all'inventore, come pure agli altri eventuali contitolari dei diritti patrimoniali.

8. Al fine di evitare la cessione dei diritti patrimoniali di sfruttamento della invenzione, l'inventore può coadiuvare l'Università nella gestione e nella conservazione dei diritti patrimoniali sulla invenzione, contribuendo alle spese di mantenimento dei diritti medesimi con fondi di ricerca gestiti dalla struttura dell'Università a cui l'inventore afferisce.

9. Gli inventori, qualora l'Università sia costretta a rinunciare al mantenimento di tutti o parte dei diritti patrimoniali sulle invenzioni di cui è titolare, possono acquisire la titolarità degli stessi a condizione che versino alla Università un corrispettivo pari alla somma delle spese sostenute sino a quel momento dall'Università per il conseguimento e la tutela giuridica dei diritti oggetto di alienazione. Nel caso in cui la cessione avvenga a favore dell'inventore trovano applicazione le norme di cui all'art. 7, commi 3 e 4, del presente Regolamento, mentre nel caso in cui il trasferimento dei diritti dovesse avvenire a favore del contitolare troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 9, comma 3, e 16.

Art. 11 [invariato]

Art. 12 [invariato]

Art. 13 [invariato]

Art. 14 [invariato]

Art. 15 [invariato]

- Art. 16 (Trasferimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale) – 1.** Dei brevetti e delle registrazioni di cui l'Università è titolare o cessionaria e dei quali voglia trasferire a terzi i diritti patrimoniali di sfruttamento, l'Università dà comunicazione ~~ed evidenza pubblica~~, **al pubblico** con appositi ~~segni distintivi~~ **avvisi**, nell'Anagrafe delle Invenzioni di cui al precedente art. 15 del presente Regolamento, allegando per ogni brevetto o registrazione suscettibile di cessione a terzi un modulo di manifestazione di interesse all'acquisizione dei diritti patrimoniali dell'invenzione e fissando un termine entro il quale tali manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Rettore dell'Università.
2. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, l'Ufficio competente in materia di brevetti trasmette le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute alla CVRTT, la quale, d'intesa con l'inventore, analizza le manifestazioni di interesse pervenute secondo principi di economicità, concorrenzialità e trasparenza, esprimendo parere vincolante al Consiglio di amministrazione sulla eventuale cessione.
3. Se entro il termine di cui al comma precedente non pervenga alcuna manifestazione di interesse, l'Università può attivare trattative negoziali dirette con chiunque abbia interesse ad acquistare i diritti patrimoniali di cui sia titolare o cessionaria.

Il Presidente ringrazia il Dott. Di Giorgio e la Dott.ssa Pastore per essere intervenuti.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo la parola, dichiara tolta la seduta alle ore 16.45. Di ciò è processo verbale.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa S. Ranelli

IL PRESIDENTE
Prof. M. Stella Richter